

## Requisiti per l'agricoltura biologica 2019

### In breve

Il presente opuscolo offre una panoramica dei requisiti minimi dell'Ordinanza bio della Confederazione e dei requisiti supplementari di Bio Suisse e Demeter. La versione ridotta non è esaustiva. Per questioni dettagliate vanno consultati i documenti originali.

Tutte le ordinanze e direttive bio, ecc. sono disponibili gratuitamente sul sito [www.normativebio.bioattualita.ch](http://www.normativebio.bioattualita.ch).

## Ordinanza bio



	<b>Esigenze minime (Obio)</b> OBio = ordinanza sull'agr. biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	<b>Esigenze supplementari</b> BS = Direttive Bio Suisse (Gemma) De = Direttive Demeter
<b>Disposizioni generali</b>		
<b>Campo d' applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vincolante per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti vegetali e animali (tranne l'acquacoltura) derivanti da agricoltura biologica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vincolante per tutte le produzioni con i marchi: BS = Bio Suisse Knospe De = Demeter</li> </ul>
<b>Principi di base</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto dei processi e dei cicli naturali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De preparazioni bio-dinamiche, osservazione delle costellazioni.</li> </ul>
<b>Divieti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vietate le sostanze chimiche di sintesi (concimi, pesticidi, additivi, ecc.).</li> <li>Vietate le colture idroponiche.</li> <li>Vietati gli organismi geneticamente modificati o loro prodotti derivati.</li> <li>Vietati i regolatori della crescita, gli erbicidi e i defolianti.</li> <li>Vietati i raggi ionizzanti e i prodotti irradiati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BS Vietati gli ibridi nella coltivazione di cereali.</li> <li>De Vietato l'impiego delle nanotecnologie.</li> <li>De Vietate le piante e le sementi derivanti da fusione protoplastica e citoplastica.</li> </ul>
<b>Globalità aziendale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conversione completa dell'azienda</li> <li>Eccezione: le colture perenni possono essere gestite non biologicamente, secondo le PER, oppure biologicamente ma il resto dell'azienda gestito secondo le PER.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BS Nessuna eccezione alla conversione integrale dell'azienda.</li> </ul>

	<b>Esigenze minime (Obio)</b> OBio = ordinanza sull'agr. biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	<b>Esigenze supplementari</b> BS = Direttive Bio Suisse (Gemma) De = Direttive Demeter
<b>Controllo e certificazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Almeno un controllo all'anno, seguito dalla certificazione.</li> </ul>	–
<b>Conversione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 anni; inizio della conversione ogni anno il 1 gennaio.</li> <li>Conversione a tappe nelle aziende con colture speciali: al massimo 5 anni, rispettando alcune condizioni particolari.</li> <li>Conversione a tappe in allevamento: al massimo 3 anni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>BS</b> Formazione obbligatoria di 2 giorni al momento della conversione.</li> <li><b>BS</b> Conversione a tappe possibile per la viticoltura, l'arboricoltura, le piante ornamentali e i non ruminanti (eccezione: cavalli).</li> <li><b>BS</b> Conversione di 1 anno per il passaggio da Obio a Bio Suisse.</li> <li><b>De</b> Corso di introduzione di 4 giorni per chi non ha una formazione in agricoltura biodinamica.</li> <li><b>De</b> Conversione di 3 anni; per il aggio da BS a De 1 anno.</li> </ul>
<b>Protezione dell'ambiente, delle acque e degli animali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deve essere rispettata integralmente.</li> </ul>	–
<b>Bilancio di concimazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bilancio di concimazione equilibrato secondo il metodo Suisse-Bilanz (SB).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>BS SB</b> non è necessario se non sono apportati concimi e se è rispettato il carico massimo in UBG/ha di: 2 zona campicola e intermedia, 1,6 ZColl, 1,4 ZM1, 1,1 ZM2, 0,9 ZM3, 0,8 ZM4.</li> <li><b>BS</b> Direttiva II cap. 2.4 «Approvvigionamento con sostanze nutritive».</li> </ul>
<b>Produzione vegetale</b>		
<b>Protezione del suolo e rotazione delle colture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La rotazione delle colture ha lo scopo di prevenire l'attacco di parassiti e malattie ed evitare l'erosione e la compattazione del suolo, nonché il dilavamento di sostanze nutritive.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>BS</b> almeno il 20% della sup. di avvicendamento inerbito tutto l'anno, o altre condizioni. Almeno il 50% della sup. coltiva aperta inerbito in inverno. Un anno di pausa tra due colture principali della stessa specie.</li> <li><b>BS</b> Direttiva II, cap. 2.1 "Fertilità del suolo".</li> </ul>
<b>Promozione della biodiversità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Superfici per la promozione della biodiversità (SPB): 7% della SAU, colture speciali 3.5% della SAU.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>BS</b> 7% della SAU per tutte le aziende</li> <li><b>BS</b> Ogni azienda con una SAU &gt; 2 ha deve comprovare le misure realizzate per la biodiversità. Dal 2016 devono essere adempiute almeno 12 misure.</li> <li><b>De</b> SPB ≥ 10% SAU, escluse le superfici viticole.</li> </ul>
<b>Fertilità e attività biologica del suolo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenere e migliorare la fertilità e l'attività biologica del suolo.</li> <li>Lavorare il terreno con riguardo.</li> <li>Favorire la biodiversità.</li> <li>Adattare la concimazione alla produzione di foraggio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>BS</b> Vietato arricchire il suolo con torba.</li> <li><b>De</b> Considerare le costellazioni per la semina e per le cure del terreno.</li> </ul>
<b>Protezione fitosanitaria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolazione di parassiti, malattie e infestanti con <ul style="list-style-type: none"> <li>scelta appropriata delle varietà e delle specie</li> <li>rotazioni adatte</li> <li>procedimenti meccanici o termici</li> <li>favorire e proteggere gli ausiliari.</li> </ul> </li> <li>Utilizzare solo i prodotti autorizzati nell'allegato I del DEFR-O*</li> <li>Applicazione di rame limitata a 4 kg/ha e per anno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>BS</b> Prodotti autorizzati secondo la lista delle sostanze ausiliarie del FiBL.</li> <li><b>BS</b> Applicazione di rame limitata secondo le colture a 1.5-4kg/ha e per anno.</li> <li><b>BS</b> I lavori per terzi con sostanze ausiliarie non permesse nel bio sono vietati.</li> <li><b>De</b> Prodotti ammessi nell'allegato alle direttive.</li> <li><b>De</b> Rame vietato in orticoltura (patate incluse).</li> </ul>

	<b>Esigenze minime (Obio)</b> OBio = ordinanza sull'agr. biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	<b>Esigenze supplementari</b> BS = Direttive Bio Suisse (Gemma) De = Direttive Demeter
<b>Concimazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concimi azotati minerali vietati concimi organici possibilmente aziendali.</li> <li>• Fanghi di depurazione vietati.</li> <li>• L'apporto in elementi nutritivi deve corrispondere al massimo a 2.5UBG/ha nelle zone migliori.</li> <li>• Torba solo per la produzione di piantine e nelle aiuole per piante acidofile.</li> <li>• Concimi autorizzati secondo l'allegato 2 del DEFR-O*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BS</b> Almeno il 50% dei concimi aziendali devono essere impiegati in azienda.</li> <li>• <b>BS</b> Esportazione di concimi aziendali solo verso altre aziende bio.</li> <li>• <b>BS</b> Importazione di concimi aziendali da aziende almeno PER.</li> <li>• <b>BS</b> Al massimo 50% dei concimi importati può provenire da aziende non bio (con l'autorizzazione della CMP 80%). Prova che entro le distanze di trasporto non sono disponibili concimi bio.</li> <li>• <b>BS</b> Distanza massima di trasporto in linea d'aria: 40km letame, 20km liquame, 80km pollina.</li> <li>• <b>BS</b> Concimi autorizzati secondo la lista delle sostanze ausiliarie del FiBL.</li> <li>• <b>BS</b> direttiva II, cap. 2.4 «Approvvigionamento con sostanze nutritive».</li> <li>• <b>De</b> Impiego di preparati bio-dinamici per tutti i concimi aziendali; almeno una volta all'anno impiego di corneletame e cornosilice su ogni coltura, prati e pascoli compresi.</li> </ul>
<b>Sementi e piantine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sementi, piantine e materiale vegetativo di moltiplicazione di provenienza bio. Fino a che le sementi di tutte le varietà non saranno disponibili in bio, è in vigore una regolamentazione differenziata (vedi DEFR-O, <a href="http://www.biosaatgut.bioaktuell.ch">www.biosaatgut.bioaktuell.ch</a> e <a href="http://www.organicXseeds.com">www.organicXseeds.com</a>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BS</b> Max. 60% di torba nei terricci, max. 70% di torba nei substrati per la cubettatrice.</li> <li>• <b>BS</b> Direttiva BS II cap. 2.2 «Materiale di moltiplicazione e piantine», <a href="http://www.biosaatgut.bioaktuell.ch">www.biosaatgut.bioaktuell.ch</a> e <a href="http://www.organicXseeds.com">www.organicXseeds.com</a></li> <li>• <b>De</b> Impiego di semente Demeter, solo in caso di carenza è possibile impiegare semente bio.</li> </ul>
<b>Orticoltura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaporizzazione del suolo solo nelle colture protette e per la produzione di piantine.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BS</b> Sono escluse le varietà ottenute con tecniche di fusione cellulare. Eccezioni: cavolfiori, broccoli, cavolo bianco, verza, cicoria.</li> <li>• <b>BS</b> Hors-sol vietato.</li> <li>• <b>BS</b> Riscaldamento delle serre tra il 1. novembre ed il 31. marzo fino a max. 5°C, se isolate fino a max 10°C.</li> <li>• <b>BS</b> Rotazione: tra due colture principali della stessa famiglia periodo di riposo colturale di 24 mesi.</li> <li>• <b>De</b> Fogli in plastica sul al max. 5% della superficie orticola.</li> </ul>
<b>Frutticoltura e viticoltura</b>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BS</b> Suolo inerbato tutto l'anno.</li> <li>• <b>BS</b> Prescrizioni minime per la selezione della frutta bio.</li> </ul>

	<b>Esigenze minime (Obio)</b> OBio = ordinanza sull'agr. biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	<b>Esigenze supplementari</b> BS = Direttive Bio Suisse (Gemma) De = Direttive Demeter
<b>Animali da reddito</b>		
<b>Herkunft der Tiere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da aziende biologiche riconosciute (eccezioni: cavalli non destinati alla produzione alimentare, riproduttori maschi).</li> <li>• Acquisto di animali da aziende convenzionali vietato. Sono possibili eccezioni per femmine nullipare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BS</b> Maiali, galline ovaiole e pollame da ingrasso solo da aziende Gemma. Animali da aziende Obio devono rispettare un tempo di attesa di 3 mesi prima di poter essere venduti come animali Gemma.</li> <li>• <b>De</b> In casi eccezionali è possibile, previa autorizzazione, acquistare animali da aziende non bio.</li> </ul>
<b>Tenuta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto dell'ordinanza URA (conigli: rispetto delle esigenze SSRA).</li> <li>• Vietati i grigliati e i pavimenti perforati.</li> <li>• Stabulazione fissa vietata (eccezioni per bovini, capre, cavalli da lavoro).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BS</b> Accesso al pascolo obbligatorio per tutti i bovini. Eccezioni: animali maschili e femminili fino all'età di 160 giorni, tori e vitelli destinati all'ingrasso.</li> <li>• <b>BS</b> Accesso permanente alla corte per scrofe in asciutta, suinetti da allevamento, suini all'ingrasso, rimonte e verri. Periodo di transizione fino al 31.12.2020.</li> </ul>
<b>Foraggiamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vietata l'alimentazione forzata.</li> <li>• Foraggiamento con foraggi aziendali. Acquisto di foraggi supplementari autorizzato: se possibile devono provenire dalla stessa regione.</li> <li>• Massimo 0.9% di OGM negli alimenti per animali (conformemente alla legislazione).</li> <li>• Quota di foraggio non bio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruminanti, cavalli, conigli: 0% (eccezione cavalli in pensione: 10%)</li> <li>- Suini, pollame: fino al 31.12.2020, 5% del consumo totale annuale, ma unicamente per le componenti proteiche (in ss in base alla categoria animale).</li> </ul> </li> <li>• Max. 60% della razione costituita da foraggio proveniente da proprie sup. in conversione, 30% se provenienza esterna.</li> <li>• Foraggi, materie prime e additivi devono soddisfare le esigenze delle disposizioni legali in materia e dell'allegato 7 del DEFR-O.</li> <li>• I ruminanti devono essere foraggiati con almeno il 60% di sostanza secca proveniente da foraggio grezzo (in ss* in base alla categoria animale).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BS</b> Foraggiamento di tutti gli animali con almeno il 90% di foraggio Gemma.</li> <li>• <b>BS</b> Ruminanti: con almeno il 90% di sostanza secca proveniente da foraggio grezzo. Vedi definizione di foraggio grezzo nella dirett. II, cap. 4.2.3.</li> <li>• <b>BS</b> Ruminanti: parte minima di erba (fresca, insilata o essiccata) 75 per cento nelle zone di pianura e 85 per cento nelle zone di montagna.</li> <li>• <b>BS</b> Il latte in polvere Gemma è autorizzato come complemento.</li> <li>• <b>BS</b> I foraggi convenzionali ammessi possono essere introdotti in azienda solo in quanto componenti semplici o in quanto componenti di un foraggio certificato Gemma o Gemma «sostanze ausiliarie».</li> <li>• <b>BS</b> I foraggi complementari e a base di minerali ammessi sono elencati nella lista delle sostanze ausiliarie del FiBL.</li> <li>• <b>BS</b> I criteri per i foraggi semplici e gli additivi, e la lista positiva e negativa sono nell'elenco mangimi (Bio Suisse/Agroscope/FiBL)</li> <li>• <b>BS</b> Vietato il foraggiamento di resti della ristorazione.</li> <li>• <b>De</b> 100% foraggio bio, almeno 80% Demeter. Componenti convenzionali permesse per i suinetti fino a 20 kg di peso vivo.</li> </ul>
<b>Allevamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La scelta della razza e il metodo di selezione devono favorire la salute e la longevità.</li> <li>• Vietato tenere animali provenienti da un trasferimento di embrioni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BS</b> Nessun impiego di tori provenienti da trasferimento di embrioni.</li> </ul>
<b>Provvedimenti zootecnici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decornazione di animali adulti permessa solo in casi eccezionali (ma non nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>De</b> Decornazione vietata.</li> </ul>

	<b>Esigenze minime (Obio)</b> OBio = ordinanza sull'agr. biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	<b>Esigenze supplementari</b> BS = Direttive Bio Suisse (Gemma) De = Direttive Demeter
<b>Salute</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vietata la somministrazione profilattica di medicinali chimico - terapeutici.</li> <li>• Registro dei trattamenti obbligatorio.</li> <li>• Max. 3 trattamenti (ciclo di vita produttiva &gt; 1 anno), risp. 1 trattamento (ciclo &lt; 1 anno) con medicinali allopatrici, chimici di sintesi; in caso di superamento l'animale perde lo statuto bio</li> <li>• Il termine di attesa dopo un trattamento è raddoppiato in rapporto al termine di attesa legale (eccezione: prodotti per la messa in asciutta).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BS</b> Esame batteriologico del latte obbligatorio prima dell'impiego di prodotti per la messa in asciutta.</li> <li>• <b>BS</b> Esami per Salmonella enteritidis <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino a 50 ovaiole una volta all'anno.</li> <li>- Da 50 ovaiole due volte all'anno (conforme alle direttive dell'UFVet).</li> </ul> </li> <li>• <b>De</b> Vietati prodotti per la messa in asciutta.</li> </ul>
<b>Bovini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabulazione fissa permessa.</li> <li>• Superfici di riposo ricoperte con strame o asciutte e ben isolate.</li> <li>• Vitelli di allevamento e per l'ingrasso tenuti in gruppo su superfici ricoperte di strame.</li> <li>• Lo svezzamento dei vitelli non deve avvenire prima del terzo mese.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BS</b> Educatori elettrici vietati (tutte le installazioni devono essere smontate).</li> <li>• <b>BS</b> Tenuta dei vitelli in igloo individuali possibile per al max nelle prime 8 settimane di vita.</li> <li>• <b>BS</b> Il trasporto dei vitelli da ingrasso dall'azienda di nascita all'azienda finale deve avvenire lo stesso giorno senza stabulazione intermedia.</li> <li>• <b>De</b> Stabulazione individuale di vitelli al massimo durante le prime due settimane di vita.</li> </ul>
<b>Caprini e ovini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svezzamento non prima di 35 giorni.</li> <li>• Stabulazione fissa per le capre permessa fino al 31.12.2022, ma i prodotti non possono essere esportati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BS</b> Le capre tenute in stabulazione fissa devono avere quotidianamente accesso a un'area d'uscita o al pascolo.</li> <li>• <b>BS</b> Direttiva II, cap. 5.2 «Pecore» e 5.3 «Capre».</li> </ul>
<b>Suini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svezzamento non prima di 40 giorni.</li> <li>• Scarti della lavorazione del latte di provenienza non bio possono costituire fino al 35% della ss* della razione giornaliera (l'insieme degli altri componenti non bio non deve tuttavia superare il 5% della razione).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BS</b> Acquisto di suinetti di provenienza Gemma.</li> <li>• <b>BS</b> Svezzamento non prima di 42 giorni.</li> <li>• <b>BS</b> Apporto quotidiano di foraggio grezzo e paglia lunga di qualità Gemma.</li> <li>• <b>BS</b> Pascolo o area per grufolare per le scrofe in asciutta.</li> <li>• <b>BS</b> Direttiva II, cap. 5.4 «Suini».</li> <li>• <b>De</b> Parte di foraggio aziendale almeno 10 %.</li> </ul>
<b>Pollame</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Età minima di macellazione definita.</li> <li>• Pollame da ingrasso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esigenze minime in materia di grandezza del gruppo, numero di unità di allevamento (gruppi) e superficie di pascolo.</li> <li>- In fase di ingrasso almeno il 65% della razione deve essere costituita da grani di cereali, leguminose a granella e semi oleosi.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BS</b> Galline ovaiole: <ul style="list-style-type: none"> <li>- al massimo 2 unità di pollaio per azienda.</li> <li>- al massimo 2000 galline ovaiole per pollaio.</li> <li>- A partire da 500 galline ovaiole è ora obbligatoria una corte in caso di intemperie.</li> <li>- Max. 5 GO per m<sup>2</sup> di superficie praticabile.</li> <li>- Strame e posatoi obbligatori.</li> <li>- Giovani GO da allevamento bio.</li> <li>- Direttiva II, cap. 5.5 «Pollame».</li> <li>- Esami annuali per Salmonella enteritidis per le aziende che vendono le uova.</li> </ul> </li> <li>• <b>De</b> Almeno 2 galli ogni 100 galline.</li> <li>• <b>De</b> Parte di foraggio aziendale almeno 10 %.</li> <li>• <b>De</b> Per ogni gallina ovaiole va allevato un pulcino maschio della stessa razza.</li> <li>• <b>De</b> Le galline ovaiole che non servono più allo scopo della produzione di uova vanno macellate e utilizzate come alimenti o mangimi.</li> </ul>

	<b>Esigenze minime (Obio)</b> OBio = ordinanza sull'agr. biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	<b>Esigenze supplementari</b> BS = Direttive Bio Suisse (Gemma) De = Direttive Demeter
<b>Api</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azienda apicola bio possibile anche senza SAU.</li> <li>• Durata della conversione: 1 anno.</li> <li>• Alimentazione artificiale unicamente a base di miele bio o zucchero bio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BS</b> È permesso commercializzare il miele con l'indicazione «miele bio» o «miele Gemma» solo se rispetto della direttiva II, cap. 5.9 «apicoltura».</li> <li>• <b>BS</b> L'impiego di timolo è vietato.</li> <li>• <b>BS</b> Il settore apicoltura può essere affittato a terzi.</li> <li>• <b>De</b> commercializzazione del miele con l'indicazione «Da apicoltura Demeter».</li> <li>• <b>De</b> Il settore apicoltura può, con un'autorizzazione, essere affittato a terzi.</li> </ul>

\* L'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica specifica alcuni dettagli dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica.

<b>Impressum</b>	
<i>Editore:</i> Istituto di ricerca dell'agricoltura biologica FiBL Ackerstrasse 113, 5070 Frick, Svizzera tel. 062 865 72 72, fax 062 865 72 73 info.suisse@fibl.org, www.fibl.org	<i>Traduzione:</i> Regula van den Berge
<i>Redazione e presentazione grafica:</i> Res Schmutz (FiBL)	<i>Acquisto:</i> Scaricamento: gratuito da <a href="https://shop.fibl.org">https://shop.fibl.org</a> Stampato: Fr. 4.50 (Bezug: FiBL, Frick)